



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII - Valorizzazione biodiversità animale

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5.12. 2019, n. 179, così come modificato con DPCM 24.3.2020 n. 53, recante “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21.9.2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18.11.2019, n. 132*” registrato alla Corte dei conti il 17.2.2020 al n. 89;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4.12.2020 n. 9361300, registrato dalla Corte dei Conti in data 11.1.2021, reg. n.14, recante l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

**VISTA** la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1.3.2021 n. 99872, sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2021;

**VISTA** la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 22.3.2021 n. 134655, con la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

**VISTA** la direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale del 24.3.2021 n. 139583, recante l’attribuzione degli obiettivi operativi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

**VISTO** il DPCM del 4.01.2021 registrato dalla Corte dei conti il 19.1.2021 al n.41, recante il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

**VISTO** il Decreto legislativo 30.3.2001, n.165 e sue modifiche ed integrazioni, relativo alle “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’art.4, commi 1 e 2 e l’articolo 16, comma 1;

**VISTO** il Regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8.6.2016 relativo alle “*condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale*”;

**VISTO** il decreto legislativo 11.5.2018, n. 52 sulla “*disciplina della riproduzione animale che abroga la precedente legge 15.1.1991, n. 30 sulla riproduzione animale*”;

**VISTO**, in particolare, l’art. 3 comma 2 del citato decreto legislativo 11.5.2018, n. 52 il quale stabilisce, tra l’altro, che “il Ministero riconosce gli Enti selezionatori e gli Enti ibridatori in possesso dei requisiti stabiliti dall’allegato I del Regolamento UE n. 2016/1012”;

**VISTE** le note n. 14 e 15 del 02.08.2021 con le quali l’Associazione Nazionale Allevatori Jersey - ANAJER con sede legale in Bussolengo (VR) Loc. Ferlina 204, ha chiesto il riconoscimento quale ente selezionatore nonché l’approvazione di un secondo programma genetico per la razza bovina Jersey;

MIPAAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0635666 del 02/12/2021



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE  
DISR VII - Valorizzazione biodiversità animale

**VISTO** il decreto ministeriale n. 360088 del 06 agosto 2021 con il quale è stata istituita la Commissione ministeriale avente il compito di verificare il possesso dei requisiti stabiliti dall'allegato I del Regolamento UE 1012/2016 per il riconoscimento quale Ente selezionatore e l'affidamento del suddetto programma genetico;

**VISTA** la nota n. 415804 del 10 settembre 2021 con la quale è stato comunicato all'Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Frisona, Bruna e Jersey Italiana l'avvio del procedimento relativo all'istanza in questione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 al fine di assicurare le garanzie partecipative del privato potenzialmente interessato;

**VISTI** i verbali formulati dalla Commissione nominata con il decreto ministeriale n. 360088 del 06 agosto 2021, acquisiti dall'ufficio competente in data 23.11.2021, dai quali si evince che risultano soddisfatte le condizioni stabilite dal Reg. UE 1012/2016, Allegato I, Parte 1 e che, di conseguenza, la Commissione ha espresso il proprio nulla osta al riconoscimento quale Ente selezionatore dell'Associazione ANAJER;

**CONSIDERATO** inoltre che nei predetti verbali viene precisato che il programma genetico trasmesso da ANAJER contiene tutte le informazioni previste dal Reg. UE 1012/2016, Allegato I, Parte 2, fatto salvo comunque l'acquisizione del parere da parte del Comitato Nazionale Zootecnico, previsto ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.Lgs 52/2018;

**RITENUTO** pertanto, sulla base degli esiti istruttori, di poter procedere al riconoscimento dell'Associazione Nazionale Allevatori Jersey - ANAJER di Bussolengo (VR) quale Ente selezionatore;

**DECRETA:**

**Articolo 1** – Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 sulla “disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'ar.15 della legge 28.7.2016, n.154”, l'Associazione Nazionale Allevatori Jersey - ANAJER con sede legale in Bussolengo (VR) Loc. Ferlina 204, a far data dalla notifica del presente decreto, è riconosciuta quale “Ente selezionatore” ai fini della realizzazione di un programma genetico sulla razza bovina Jersey.

**Articolo 2** – Il riconoscimento quale Ente selezionatore di cui al precedente articolo potrà essere soggetto a revoca sulla base delle procedure disciplinate dall'articolo 6 comma 2 del Reg. 1012/2016, nonché sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 10 comma 1 del Reg. 1012/2016 recante le “Deroghe all'art. 8 paragrafo 3 per quanto concerne l'approvazione dei programmi genetici”.

**Articolo 3** – Ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 196/2003 si comunica che il presente decreto sarà soggetto a pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal D.lgs. 33/2013.

Il DIRETTORE GENERALE  
Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto  
con firma elettronica digitale ai sensi degli  
artt. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005

MIPAAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0635666 del 02/12/2021